ACCORDO DI PROGRAMMA

ex art. 15 Legge n. 241/1990

tra

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

e

il Ministro per lo sport e i giovani

per la definizione di un piano pluriennale di interventi che promuovano lo sport come strumento di dialogo, sviluppo e inclusione sociale e contrasto alla discriminazione

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Elvira Calderone, domiciliata per la carica in via Veneto, 56 – 00187 Roma

e

il Ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi, domiciliato per la carica in Largo Chigi 19 – 00187 Roma

(di seguito denominate congiuntamente "le Parti")

PREMESSO CHE

- la lotta alla discriminazione costituisce una delle priorità di intervento delle istituzioni dell'Unione europea e delle istituzioni nazionali, e trova espresso riconoscimento nei principi affermati dalla *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea* e nell'art. 3 della *Costituzione italiana*, oltre che in numerose fonti internazionali, tra cui la *Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale*, conclusa a New York il 21 dicembre 1965;

- la Commissione Europea, nel *Libro bianco sullo sport* del 2007, sottolinea il ruolo dello sport e dei principi a esso legati (come l'osservanza delle regole del gioco, il rispetto degli altri, la solidarietà) nel rafforzamento della cittadinanza attiva e della partecipazione dei giovani alla società, nonché il contributo dello sport alla coesione sociale, al dialogo tra culture e all'integrazione dei cittadini migranti;

- il Consiglio dell'Unione europea, nelle conclusioni del 18 novembre 2010 sul ruolo dello sport come fonte e motore di inclusione sociale attiva, invita gli Stati membri e la Commissione, nell'ambito dei rispettivi settori di competenza e nel rispetto del principio di sussidiarietà, a seguire la priorità dell'inclusione sociale nello sport e attraverso lo sport, a incoraggiare azioni che implicano uno stretto legame tra sport e settori impegnati nel campo dell'inclusione sociale, a incoraggiare e promuovere la partecipazione allo sport delle persone provenienti da un contesto svantaggiato e fare in modo, nel contempo, che siano incluse nella società attraverso lo sport introducendole a nuove reti sociali e dotandole di nuove capacità; promuovere il dialogo interculturale includendo nella società, attraverso lo sport, persone con origini culturali differenti;

- la Risoluzione adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015 (*Agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile*) riconosce che lo sport è un attore importante per lo sviluppo sostenibile e che esso offre un crescente contributo alla realizzazione dello sviluppo e della pace attraverso la promozione di tolleranza e rispetto e attraverso i contributi per l'emancipazione delle donne e dei giovani, degli individui e delle comunità, così come per gli obiettivi in materia di inclusione sociale;

- il Consiglio dell'Unione europea, nelle *Conclusioni sullo sport come piattaforma per l'inclusione sociale attraverso il volontariato*, del 15 giugno 2017, invita gli Stati membri ad avvalersi dello sport per "promuovere e sviluppare modi innovativi con cui incentivare l'inclusione sociale delle minoranze e dei gruppi vulnerabili (compresi gli anziani isolati, i giovani vulnerabili, le persone con disabilità, i migranti e i rifugiati) attraverso la promozione del volontariato nello sport, dotando così tali minoranze di nuove competenze e trasmettendo loro il concetto di sport come stile di vita";

- il Consiglio dell'Unione europea, nelle *Conclusioni sulla dimensione economica dello sport e i suoi benefici socioeconomici* del 13 dicembre 2018, riconosce che lo sport e le attività fisiche "contribuiscono a rispondere alle attuali sfide locali e regionali, segnatamente sviluppando soluzioni di mobilità dolce, accelerando la rinascita delle aree urbane grazie a infrastrutture sportive intelligenti o migliorando la coesione sociale in comunità eterogenee" e invita gli Stati membri a "valutare di includere lo sport e le attività fisiche quale priorità trasversale in altri settori politici, come la salute, l'istruzione, i trasporti, la pianificazione urbana, le politiche sociali e del turismo";

- nel *Piano d'Azione dell'UE contro il Razzismo 2020-2025*, la Commissione afferma che "promuovere la lotta contro il razzismo nell'UE è una responsabilità condivisa che richiede un impegno comune, deciso e costante ". La Commissione, pertanto, invita gli Stati membri ad affrontare attivamente la questione degli stereotipi razziali ed etnici anche attraverso i media, l'istruzione, la cultura e lo sport. Promuove inoltre un'attenzione specifica agli sport di base per facilitare la partecipazione delle persone di ogni estrazione, comprese quelle appartenenti a minoranze razziali o etniche;

- nel *Piano d'Azione sull'Integrazione e l'Inclusione 2021-2027* presentato il 24 novembre 2020, la Commissione europea afferma che: "la partecipazione generale all'istruzione, alla cultura e allo sport avvicina le persone. Contribuisce a combattere la xenofobia, l'esclusione, la radicalizzazione e la narrazione del "noi contro di loro", costruendo il rispetto reciproco e favorendo il senso di appartenenza dei migranti". Lo sport, così come l'arte, la cultura e la vita sociale in generale possono offrire "maggiori opportunità di incontro e di scambio tra migranti, cittadini dell'UE provenienti da un contesto migratorio e comunità locali" e occorre promuovere la "creazione di comunità di apprendimento multi-partecipative con il coinvolgimento delle scuole, dei servizi sanitari e sociali e dei genitori";

- il Parlamento europeo nella *Risoluzione del 23 novembre 2021 sulla politica dell'UE in materia di sport: valutazione e possibili vie da seguire*, considerando che lo sport deve essere inclusivo e aperto a tutti, indipendentemente da fattori quali l'età, il genere, la disabilità e il contesto culturale e socioeconomico di provenienza, rammenta che occorre prestare particolare attenzione alla promozione dell'invecchiamento attivo mediante l'attività fisica e invita gli Stati membri a introdurre misure specifiche per consentire ai bambini provenienti da contesti socialmente svantaggiati di avere accesso agli sport;

- nelle due Risoluzioni adottate durante la 17ª Conferenza del Consiglio d'Europa dei Ministri responsabili dello sport, in data 26 ottobre 2022, "*Sport per tutti: uniti per società più forti*" e "*Ripensare lo sport: per un futuro sano e sostenibile*" i Ministri hanno espresso il loro sostegno al rafforzamento delle azioni volte a facilitare l'inclusione dei gruppi più svantaggiati e hanno riaffermato l'importante ruolo svolto dall'attività fisica, promuovendola e riconoscendola come

un beneficio per la salute pubblica e per l'intera società e l'importanza di garantire a tutti l'opportunità di praticare un'attività fisica e sportiva in un ambiente sano e sicuro;

- nelle Conclusioni del Consiglio europeo e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, su donne e uguaglianza nel settore dello sport, approvate nella sessione del 24 novembre 2023, si invitano gli Stati membri a garantire che tutti abbiano pari accesso allo sport a tutti i livelli e a tutte le funzioni senza discriminazioni basate sul genere e a sostenere attivamente il settore dello sport per prevenire e combattere le molestie, l'incitamento all'odio sessista, gli abusi sessuali e la violenza contro le donne e le ragazze, in particolare le persone in condizioni di vulnerabilità ed emarginazione e i minori;

- il *Quinto Piano di lavoro per lo sport dell'Unione europea*, che riguarda il periodo dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2027, adottato con la Risoluzione del Consiglio del 3 giugno 2024, individua, fra gli obiettivi guida, la necessità di rafforzare la partecipazione allo sport e all'attività fisica salutare al fine di promuovere uno stile di vita attivo e rispettoso dell'ambiente, la coesione sociale e la cittadinanza attiva. Fra le questioni chiave, individua, altresì, la creazione di opportunità sportive e di attività fisica adeguate per tutte le generazioni e la promozione dello sport come quadro per le competenze personali, sociali e di apprendimento e per la promozione della tolleranza, della solidarietà, dell'inclusività nonché di altri valori sportivi e dell'UE;

- l'articolo 33 della Costituzione afferma che "la Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme";

- l'articolo 118 della Costituzione prevede che Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà;

- ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*", le pubbliche amministrazioni possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione interistituzionale, di attività di interesse comune tra i soggetti coinvolti;

- l'articolo 4-bis del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il *Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*, definisce l'integrazione come un processo finalizzato a promuovere la convivenza dei cittadini italiani e di quelli stranieri, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione italiana, con il reciproco impegno a partecipare alla vita economica, sociale e culturale della società;

- l'articolo 42 del sopracitato D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 prevede che lo Stato, le Regioni, le Province e i Comuni, nell'ambito delle proprie competenze, partecipano alla definizione e realizzazione delle misure di integrazione sociale degli stranieri;

- la legge 6 giugno 2016, n.106, recante *Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale*, all'articolo 1, comma 1, al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, riconosce il ruolo degli enti del Terzo

settore, i quali, costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in attuazione del principio di sussidiarietà, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi;

- l'articolo 5, comma 1 del d.l.gs. 3 luglio 2017, n.117, recante "Codice del Terzo settore" annovera, tra le attività di interesse generale esercitabili dagli enti del Terzo settore, l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

- al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2023, n. 230, recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli Uffici di diretta collaborazione" sono attribuite, tra l'altro, le funzioni gestorie dei fondi di finanziamento delle politiche sociali, di coordinamento delle politiche per l'integrazione dei cittadini migranti e di gestione delle risorse per le politiche migratorie, di promozione, sviluppo e sostegno delle attività di interesse generale svolte dagli enti del Terzo settore;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 disciplina l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 maggio 2020, nel modificare il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Dipartimento per lo sport;

- il Dipartimento per lo sport, ai sensi del citato articolo 26 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 e s.m.i., è la struttura di supporto per l'esercizio delle

funzioni in materia di sport e provvede agli adempimenti giuridici e amministrativi, nonché allo studio e all'istruttoria degli atti concernenti l'assolvimento delle predette funzioni;

- l'articolo 1, commi da 629 a 633, della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", ridenomina "CONI Servizi S.p.A.", di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, come "Sport e salute S.p.A.", rimodulando altresì il livello di finanziamento dello sport da parte dello Stato;

- Sport e salute S.p.A., in base all'art. 4 dello Statuto produce e fornisce servizi di interesse generale a favore dello sport e provvede a sviluppare e sostenere la pratica sportiva, i progetti e le altre iniziative finalizzati allo svolgimento di attività a favore dello sport, della salute e dello sviluppo della cultura sportiva;

- il D.P.C.M. 3 novembre 2011, recante "Linee guida del Piano Nazionale per la promozione dell'attività sportiva" prevede tra gli obiettivi specifici la promozione dell'inclusione sociale attraverso lo sport;

- l'atto di indirizzo emanato dal Ministro per le politiche giovanili e lo sport in data 22 aprile 2020, contenente le direttive annuali e pluriennali 2020-2022 in ordine al programma di attività, all'organizzazione e alle politiche economiche, finanziarie e di sviluppo della società Sport e Salute S.p.A. prevede interventi volti a potenziare il coordinamento delle politiche di protezione e inclusione sociale;

- nel *Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza* (PNRR) si riconosce "il ruolo dello sport nell'inclusione e integrazione sociale come strumento di contrasto alla marginalizzazione di soggetti e comunità locali";

_- tra i principi ispiratori del Piano Nazionale degli interventi e servizi sociali 2024-2026 viene previsto il supporto e potenziamento dell'integrazione tra le politiche pubbliche attraverso una strategica integrazione tra le programmazioni settoriali che concorrono al contrasto delle condizioni di fragilità e di rischio di esclusione valorizzando la dimensione "sociale" delle politiche pubbliche con particolare riferimento ai servizi per l'infanzia, per gli anziani, per i soggetti più vulnerabili, del sostegno alle famiglie, della multiculturalità, dell'equità tra i generi.

- il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il CONI hanno avviato una sinergica collaborazione attraverso la sottoscrizione fin dal 2013 di Accordi di programma ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis della legge n. 241/1990, per lo sviluppo di azioni finalizzate a favorire l'integrazione della popolazione migrante attraverso lo sport e a contrastare le forme di discriminazione e di intolleranza;

- il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministro per le politiche giovanili e lo sport hanno sottoscritto in data 9 novembre 2020 un Accordo di programma ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis della legge n. 241/1990, per la definizione di un piano pluriennale di interventi che promuovano lo sport come strumento di dialogo, inclusione sociale e contrasto alla discriminazione;

- ogni anno sul capitolo di bilancio 3783 al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali vengono assegnate le risorse del "Fondo nazionale per le politiche migratorie";

- al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per le politiche migratorie e per l'inserimento sociale e lavorativo dei migranti sono attribuite le risorse del Programma nazionale Fondo Asilo, Migrazione, Integrazione (FAMI) 2021-2027 per l'attuazione di interventi, nell'ambito dell'Obiettivo Specifico 2, Sez 2.2 "Migrazione legale e Integrazione";

- al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per l'attuazione di interventi in favore dell'integrazione e l'inserimento lavorativo dei cittadini di Paesi terzi sono attribuite le risorse del Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) Priorità 1 "Sostegno all'Inclusione Sociale e Lotta alla Povertà" e del Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) Priorità 4 "Interventi infrastrutturali per l'inclusione socio-economica" nell'ambito del Programma nazionale Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027;

- nel Piano Nazionale degli interventi e servizi sociali 2024-2026, nell'ambito del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali, vengono attribuite risorse al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per la copertura degli oneri finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

- in relazione alle attività di cui sopra annualmente vengono assegnate specifiche risorse sul cap. 3427 pg 2 "spese per il servizio di informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico relativo alla realizzazione di interventi a livello nazionale, regionale e locale per favorire la promozione dei diritti, la qualità della vita, lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dell'infanzia e dell'adolescenza";

- nel Piano Nazionale degli interventi e servizi sociali 2024-2026, nell'ambito del Fondo Nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, vengono attribuite risorse al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per azioni di sistema a titolarità del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali per supportare, accompagnare e favorire l'attuazione territoriale degli interventi previsti dal Piano Nazionale per gli interventi e servizi di contrasto alla povertà

- le azioni sopra riportate possono essere integrate anche con risorse del Programma Nazionale Inclusione e lotta alla povertà 2021- 2027 approvato con Decisione della Commissione europea

C (2022) 9029 final del 1° dicembre 2022 e s.m.i, che rappresenta un contenitore programmatico che agisce in complementarietà con i fondi nazionali;

- l'articolo 72 del citato codice del Terzo settore disciplina le modalità di funzionamento ed utilizzo del fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale, istituito dall'articolo 9, comma 1, lettera g) della citata legge n.106/2016, destinato a sostenere lo svolgimento di attività di interesse generale, individuate all'articolo 5 del codice medesimo, costituenti oggetto di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore;

- il Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, recante norme per l'attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, inerente al riordino e alla riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo, ed il Decreto correttivo del Consiglio dei ministri del 15 giugno 2023, da cui è scaturito un rafforzamento del dialogo tra i registri RUNTS e RASD con riferimento agli Organismi Sportivi e rete associativa sportiva di base;

- con il Decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022 la dott.ssa Marina Elvira Calderone è stata nominata Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

- con il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022 , il dott. Andrea Abodi è stato nominato Ministro senza portafoglio;

- con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 novembre 2022 al dott. Andrea Abodi è stata attribuita la delega in materia di sport e giovani;

CONSIDERATO CHE

- dai dati dei Censimenti permanenti di Istat, al 31 dicembre 2022 le istituzioni non profit attive

in Italia risultano 360.061. Il settore dello sport raccoglie il numero di istituzioni non profit più alto (34,0%);

- nell'ambito delle istituzioni non profit, gli enti del Terzo settore costituiscono un insieme limitato di soggetti giuridici dotati di caratteri specifici, sottoposti ad un sistema pubblicistico di registrazione, costituito dal Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), che annovera 131.357 enti ivi iscritti;

- gli obiettivi della citata Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile rappresentano la naturale finalità di riferimento delle attività degli enti del Terzo settore;

- le stime di Istat per l'anno 2023 rilevano che, in Italia, sono in condizione di povertà assoluta poco più di 2,2 milioni di famiglie (8,4% sul totale delle famiglie residenti) e quasi 5,7 milioni di individui (9,7% sul totale degli individui residenti); particolarmente critica è la situazione per i minori (quasi 1,3 milioni di minori sono in povertà assoluta, con un'incidenza pari al 13,8%), per le famiglie numerose e per i cittadini stranieri, con riferimento ai quali l'incidenza individuale di povertà assoluta è pari al 35,1% (oltre quattro volte e mezzo superiore a quella degli italiani);

- lo sport e i vari ambiti delle attività sportive consentono di:

a) creare opportunità di interazione tra persone provenienti da diverse origini sociali, culturali ed etniche, abbattendo stereotipi e pregiudizi;

b) fungere da spazio di socializzazione dove le persone possono sviluppare legami di fiducia, rispetto reciproco e cooperazione. Questi valori sono fondamentali per rafforzare il senso di appartenenza e prevenire fenomeni di marginalizzazione;

c) offrire un'alternativa sana e strutturata rispetto ai luoghi di isolamento e devianza, riducendo il rischio di coinvolgimento in attività devianti;

d) offrire opportunità di riscatto per i ragazzi e le ragazze provenienti da famiglie vulnerabili o da contesti socialmente fragili, permettendo loro di acquisire competenze che possono essere trasferite anche nel contesto educativo e lavorativo;
e) favorire lo sviluppo fisico e psicologico dei bambini, migliorando le loro capacità motorie, la coordinazione, la concentrazione e la gestione delle emozioni. Questi benefici sono fondamentali per la crescita sana, soprattutto nei bambini che vivono in famiglie vulnerabili;
f) fungere da "ponte" che unisce le famiglie vulnerabili alla comunità, riducendo l'isolamento sociale e fornendo supporto anche in termini di accesso a risorse educative;

– attraverso politiche sportive mirate, è possibile:
  a) garantire l'accesso a strutture, attività e competizioni per bambini, giovani e adulti provenienti da famiglie a basso reddito, eliminando le barriere economiche all'accesso;
  b) offrire alle persone con disabilità la possibilità di partecipare a esperienze sportive che migliorano la loro salute fisica, il benessere psicologico e l'autostima. Lo sport, quindi, diventa un potente strumento di inclusione per ridurre la discriminazione e la segregazione;
  c) contribuire a sviluppare un senso di indipendenza e autostima nelle persone con disabilità, permettendo loro di affrontare le sfide quotidiane con maggiore fiducia in se stessi;
  d) fornire un contesto in cui le persone con disabilità possono interagire con i loro

coetanei senza limitazioni, migliorando la percezione che la società ha di loro e, di conseguenza, abbattendo le barriere psicologiche e sociali legate alla disabilità;

e) svolgere una funzione fondamentale per le persone anziane poiché contribuiscono al mantenimento della salute fisica, migliorando la mobilità, la forza muscolare, l'equilibrio e la resistenza; offrono opportunità di socializzazione, riducendo il rischio di solitudine e creano spazi di incontro dove gli anziani possono sviluppare legami di amicizia, supportarsi a vicenda e sentirsi parte attiva della comunità; promuovono il dialogo intergenerazionale, favorendo lo scambio di esperienze tra giovani e anziani e contribuendo a ridurre le divisioni tra le diverse generazioni;

- la promozione delle politiche di integrazione costituisce uno strumento prioritario per favorire la convivenza dei cittadini italiani e stranieri, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione e per consentire allo straniero di partecipare alla vita economica, sociale e culturale della società;

- gli eventi sportivi hanno un rilevante ruolo di aggregazione sociale e, anche in virtù dell'esposizione mass-mediatica di cui godono, possono veicolare messaggi di coesione e promuovere l'innalzamento dei livelli di inclusione;

- al contempo, i vari ambiti delle attività sportive sono stati anticipatori di tendenze positive di integrazione e della costruzione di un comune senso di appartenenza, tra i giovani italiani e i loro coetanei che provengono da altri Paesi, o che sono nati in Italia da genitori stranieri, con effetti che si ripercuotono positivamente nelle relazioni interne alle comunità locali sul territorio nazionale;

- il mondo sportivo, grazie ai valori che lo animano, può:

a) svolgere un ruolo trainante nei processi di inclusione e di integrazione sociale;

b) favorire la diffusione nell'ambito sportivo, dei principi universali dell'integrazione e al contempo favorire l'evoluzione dei processi educativi e culturali giova alla coesione sociale di tutta la comunità;

c) dare continuità alle azioni intraprese negli anni precedenti al fine di favorire l'inclusione delle fasce più vulnerabili, compresi i cittadini stranieri e con background migratorio, il contrasto di ogni forma di discriminazione e di intolleranza attraverso attività di sensibilizzazione e di promozione dei princìpi del Manifesto sport e integrazione e delle buone pratiche raccolte significa non disperdere un capitale di conoscenze ed esperienze virtuose;

- il raccordo fra le Istituzioni titolari di competenze diversificate in tema di politiche sociali e di sport e la possibilità di promuovere iniziative congiunte attinenti allo sport, appaiono modalità di lavoro strategiche ed efficaci per affrontare la complessità dei processi di inclusione;

- l'implementazione di attività di interesse generale richiede il massimo grado di interazione e sinergia tra i vari attori coinvolti, nel rispetto del principio di sussidiarietà verticale e orizzontale e del principio di leale collaborazione;

- è fondamentale costruire nuove opportunità ed esperienze di cittadinanza attiva e di coesione sociale attraverso lo sport, in particolare nelle zone a maggior disagio socioeconomico, sensibilizzando l'associazionismo nazionale e territoriale per creare, riqualificare e rafforzare network e presidi educativi e sociali sportivi del territorio, promossi e gestiti da Enti del Terzo Settore, per dare risposte ai bisogni della comunità e, in particolare, per garantire servizi e sviluppare impegno e protagonismo attivo delle fasce più deboli;

- è auspicabile lo sviluppo di competenze manageriali, anche attraverso l'attivazione di

strumenti tech-digital e di Intelligenza Artificiale, in grado di snellire i processi gestionali ed organizzativi degli Enti del Terzo Settore, capaci di implementare strumenti di analisi e monitoraggio dell'impatto educativo, sociale e di salute sulle persone e sulle comunità, organizzando, altresì, attività extra sportive, quali ad esempio iniziative dedicate a salute, benessere, aggregazione, cultura, formazione, ecc.

- i contenuti del presente accordo riflettono rilevanti e attuali interessi pubblici, la cui cura rientra, per quanto di competenza, tra le attribuzioni istituzionali delle Autorità di Governo firmatarie

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Oggetto dell'Accordo)

1. Gli atti e i documenti citati in premessa formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma (di seguito indicato anche "Accordo").
2. Il presente Accordo ha per oggetto l'individuazione di obiettivi e temi di comune interesse sui quali sviluppare la cooperazione istituzionale tra le Parti; la definizione delle modalità di cooperazione e l'individuazione degli strumenti e delle risorse attraverso cui realizzare gli interventi di comune interesse e gli obiettivi di cui al successivo articolo 2.

Articolo 2

(Obiettivi)

1. Le Parti concordano di sviluppare la cooperazione interistituzionale per la definizione di una serie di interventi, da realizzarsi in coordinamento con il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, volti a:

- promuovere lo sport come diritto, motore di sviluppo e strumento di benessere e coesione sociale, contribuendo all'inclusione dei gruppi più a rischio di povertà ed esclusione sociale, fra cui le persone di minore età, gli anziani e i cittadini migranti e con background migratorio;
- prevenire e contrastare la discriminazione, la xenofobia e il fenomeno del razzismo.

2. In particolare, gli interventi si articoleranno nei seguenti ambiti di comune interesse:
   a) promozione dell'accesso alla pratica sportiva al fine di garantire il diritto allo sport, in particolare per i cittadini appartenenti alle fasce disagiate e più fragili della popolazione, con particolare attenzione ai minori, alle persone in età anziana, alle persone con disabilità e ai cittadini stranieri e anche tramite l'istituzione e/o il sostegno a presidi sportivo-educativi nelle aree urbane a maggiore vulnerabilità sociale, in collaborazione gli Enti locali, le Associazioni e/o Società sportive dilettantistiche e le organizzazioni del terzo settore;
   b) progettazione e implementazione di campagne educative rivolte alle scuole (primaria e secondaria di primo e secondo grado), ai servizi sociali e socioeducativi e a tutte le componenti del mondo sportivo e del terzo settore, anche attraverso la realizzazione e diffusione di materiali informativi utili per affrontare le sfide educative legate ai gruppi multiculturali;
   c) realizzazione, in collaborazione con gli atenei interessati, di percorsi didattici universitari (moduli, corsi, seminari) rivolti in particolare agli studenti dei corsi di laurea in Scienze motorie e sportive o equiparati. I percorsi, mirati a stimolare una riflessione sui processi educativi legati al mondo sportivo, con particolare riferimento ai temi dell'inclusione e dell'integrazione, sono rivolti ai futuri tecnici e insegnanti di attività motorie, al fine di potenziarne le professionalità in questo specifico ambito;
   d) valorizzazione delle migliori pratiche e iniziative volte a favorire l'integrazione dei cittadini stranieri attraverso lo sport nell'ambito di specifici contesti (scuola, non profit,

luoghi educativi, associazioni e società sportive dilettantistiche), anche tramite l'istituzione di premi per tecnici, dirigenti, allenatori, docenti, istruttori e atleti fortemente impegnati su temi sociali;

e) promozione di analisi tematiche e approfondimenti sulle dimensioni connesse al valore sociale dello sport e sulla partecipazione delle fasce più vulnerabili della popolazione alla pratica sportiva, con particolare attenzione alla dimensione di genere, al fine di fornire elementi utili alla *governance* degli interventi e individuare soluzioni da svilupparsi nell'ambito del presente Accordo;

f) promozione di sinergie con le diverse componenti del Sistema sportivo e del Terzo settore sui temi e sugli interventi promossi nell'ambito del presente Accordo;

g) ideazione e implementazione di piani di comunicazione a supporto degli interventi realizzati nell'ambito del presente Accordo (*on line* e *off line*), anche con il coinvolgimento di testimonial sportivi e con particolare attenzione al target rappresentato dalle persone con minore età.

Articolo 3

(Modalità di cooperazione)

1. Al fine di rendere concreta ed efficace la collaborazione, le attività di indirizzo verranno gestite tramite un apposito gruppo di lavoro, composto da un coordinatore indicato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da due referenti indicati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e da due referenti indicati dal Ministro per lo Sport e i Giovani. Alle riunioni può essere invitato a partecipare un referente di Sport e Salute S.p.A.
2. Il predetto Gruppo di lavoro ha il compito di:
   a) definire la programmazione degli interventi da realizzare e i criteri di valutazione delle proposte di intervento;

b) monitorare la realizzazione di tutti gli interventi anche attraverso l'utilizzo dei sistemi informatizzati a supporto della gestione dei diversi programmi e adottare eventuali correttivi;

c) assicurare la complementarità degli interventi attivati e valorizzare le sinergie, anche mettendo a punto modalità e procedure attuative *ad hoc*;

d) valutare la realizzazione e l'impatto delle iniziative avviate onde supportare eventuali future iniziative e ipotesi progettuali.

3. Per assicurare l'apporto di competenze tecniche specialistiche in tema di realizzazione di interventi sportivi per l'inclusione nei settori della promozione dello sport di base di cui all'articolo 2 del presente Accordo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può promuovere, ai sensi della normativa vigente e nel rispetto degli indirizzi e delle previsioni statutarie applicabili, a valere sulle risorse finanziarie di cui al successivo articolo 5, specifici rapporti di collaborazione con la società "Sport e Salute S.p.A.", quale struttura operativa del Governo operante nell'area funzionale di progettazione, produzione, fornitura di servizi di interesse generale in favore del movimento sportivo italiano.

Articolo 4

(Modalità operative)

1. In esito all'individuazione degli interventi finanziabili da parte del Gruppo di lavoro, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali avvia, per ciascuna progettualità e nel rispetto delle specificità delle fonti di finanziamento indicate all'articolo 5, le procedure necessarie per la realizzazione delle attività.

2. A tal fine il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla luce degli indirizzi elaborati in seno al Gruppo di lavoro di cui all'articolo 3, predispone e trasmette a Sport e Salute S.p.A. o ai beneficiari degli interventi finanziabili individuati, e per conoscenza al Dipartimento per lo sport, un invito ad hoc nel quale sono definite nel dettaglio le attività da realizzare, le fonti di

finanziamento e l'importo, la tempistica di realizzazione e le modalità di presentazione della proposta progettuale.

3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, valutata la congruità e l'adeguatezza della proposta, procede all'approvazione, all'ammissione a finanziamento e alla successiva stipula della Convenzione per la realizzazione delle attività.

4. La Convenzione disciplina ogni aspetto di attuazione della proposta progettuale, con particolare riguardo al monitoraggio, al sistema dei controlli amministrativo-contabili e qualitativi, all'erogazione delle risorse finanziarie e, più in generale, agli adempimenti di diversa natura connessi alla realizzazione delle attività.

Articolo 5

(Risorse finanziarie)

1. Gli interventi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del presente Accordo sono realizzati a valere sulle risorse finanziarie del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, in particolare:
   - il Fondo nazionale per le politiche migratorie, dedicato alla realizzazione di interventi rivolti a promuovere l'integrazione socio-lavorativa dei migranti;
   - il Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel terzo settore di cui all'articolo 72 del d.lgs. n.117 del 2017;
   - il Fondo Sociale Europeo PLUS (FSE+) Priorità 1 "Sostegno all'Inclusione Sociale e Lotta alla Povertà" e il Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) Priorità 4 "Interventi infrastrutturali per l'inclusione socio-economica", nell'ambito del Programma Nazionale "Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027" approvato con Decisione della Commissione europea C (2022) 9029 final del 1° dicembre 2022 e s.m.i.;

- il Fondo Asilo, Migrazione Integrazione (FAMI) 2021-2027, attuato attraverso il Programma Nazionale FAMI approvato con Decisione della Commissione europea C C(2022) 8754 final del 25.11.2022 e s.m.i.;
- il Fondo Nazionale per le Politiche Sociali, nell'ambito delle risorse attribuite al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per la copertura degli oneri finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- il Fondo Nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, nell'ambito delle risorse attribuite al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per le azioni di sistema volte a supportare, accompagnare e favorire l'attuazione territoriale degli interventi previsti dal Piano Nazionale per gli interventi e servizi di contrasto alla povertà

2. Ulteriori risorse, ove disponibili, potranno essere determinate in successivi provvedimenti anche per far fronte a sopraggiunte necessità stabilite in accordo tra le Parti.

Articolo 6

(Modifiche all'Accordo)

1. Le Parti possono proporre, in caso di sopravvenuti cambiamenti normativi o di contesto, parziali modifiche al presente Accordo al fine di adeguarlo, con successivo atto integrativo stipulato per iscritto, alle necessità sopravvenute.

Articolo 7

(Disposizioni finali)

1. Il presente Accordo viene sottoscritto dalle Parti attraverso l'apposizione della firma digitale.
2. L'apposizione della firma digitale da parte dell'ultimo firmatario concluderà definitivamente l'Accordo, il quale si intenderà quindi stipulato alla data di apposizione di tale ultima sottoscrizione.

3. Il presente Accordo sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE

Roma,

Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali
Marina Elvira Calderone

Firmato digitalmente da
CALDERONE MARINA ELVIRA
C=IT
O=MINISTERO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI

Il Ministro
per lo sport e i giovani
Andrea Abodi

ABODI ANDREA
PRESIDENZA
CONSIGLIO DEI
MINISTRI
05.03.2025 16:24:40
GMT+02:00